

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale
Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale
Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

Il concordato preventivo biennale (DLgs. 12.2.2024 n. 13)

La presente circolare ha lo scopo di informarvi sul nuovo istituto del Concordato Preventivo, il quale è un accordo preventivo con il Fisco sul reddito futuro da dichiarare. Prossimamente sarete contattati per valutare la vostra posizione personale attraverso un incontro presso lo Studio (o via mail per chi non potesse presenziare di persona). In quella sede vi saranno ulteriori chiarimenti e potrete valutare i “numeri” della proposta al fine di permettervi di fare una scelta consapevole. L’adesione potrà essere effettuata entro fine ottobre, di conseguenza vi contatteremo per concordare un appuntamento, tenendo anche in considerazione del prossimo periodo feriale.

PREMESSA

Il nuovo concordato preventivo biennale è un accordo tra contribuente e fisco per definire il reddito di impresa o lavoro autonomo per gli anni 2024 e 2025. Anche i forfettari possono aderire ma definendo il solo 2024, al momento. Tale accordo è valido per le imposte sui redditi, l'IRAP (per le società) e i contributi previdenziali gestiti dall'INPS mentre le casse private, con ogni probabilità, richiederanno i contributi per il reddito effettivamente prodotto; non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

- non deve avere debiti tributari a fine 2023;
- oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione in corso o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro.

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, vi sono altre cause di esclusione, tra cui:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario.

Più frequentemente: sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

PROCEDURA DI ACCESSO

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate tramite apposito software ed il contribuente aderisce in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente entro fine ottobre) dichiarando di possedere i requisiti per accedere al Concordato Preventivo e di voler accedervi.

Si precisa che al reddito proposto si dovranno aggiungere o togliere componenti eccezionali di bilancio quali plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, oltre alle partecipazioni verso altre società e associazioni.

In ogni caso il reddito concordato, rettificato dalle voci straordinarie, non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Redditi imputati per trasparenza

L'accettazione della proposta da parte delle società di persone e delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale vincola anche i soci e gli associati.

RINNOVO DEL CONCORDATO

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il contribuente che versa i contributi previdenziali gestiti dall'INPS adotta il reddito concordato ma può scegliere di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI

Circostanze eccezionali (da individuare con un prossimo decreto ministeriale), determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

REGIME PREMIALE ISA

Per incentivare l'adesione al Concordato Preventivo è previsto che l'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA per coloro che avevano un punteggio di affidabilità fiscale elevato. Per questi ultimi l'adesione al Concordato non comporta alcun beneficio sotto questo punto di vista.

ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Tra questi benefici nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi (beneficio già esistente per chi ha un voto ISA di almeno 8,5).

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

DECADENZA DAL CONCORDATO

Il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

STUDIO CERVATO & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI · REVISORI LEGALI
CONSULENTI DEL LAVORO

Cervato Claudio • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Cervato Alessandro • Dott. Commercialista e Revisore Legale

Gelmini Roberto • Ragioniere e Consulente del Lavoro

OMESSI VERSAMENTI

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati costituisce causa di decadenza.

VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.

Si porgono cordiali saluti.

Lavagno, 15 luglio 2024.

Studio Cervato & Associati